

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2336

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, DELOGU, FEDERICI, MANUNZA,
TUNIS, COMINCIOLI, D’ONOFRIO, SCHIFANI e NANIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2003

Compimento della continuità territoriale per la Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. – La questione della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente è stata più volte portata all'attenzione del Parlamento. Tale regione, infatti, staccata dall'Italia, si trova in una condizione di svantaggio competitivo che va preso in considerazione e, per quanto possibile, attutito. Giova rammentare che la nostra Carta costituzionale pone sullo stesso piano tutti i cittadini e prevede interventi per rimuovere gli ostacoli che creano disparità e incidono negativamente sulla realizzazione della effettiva uguaglianza. Il citato principio vale anche quando le condizioni ambientali e geografiche creano disparità che si riflettono sullo sviluppo economico e sociale.

Anche l'Unione europea ha riconosciuto l'insularità come causa che condiziona negativamente lo sviluppo economico-sociale ed ha modificato il secondo comma dell'articolo 130/A del Trattato sull'Unione europea, proponendo nel nuovo Trattato di Amsterdam politiche attive per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e per colmare il ritardo di quelle meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Come noto, con l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi è stato il primo tentativo di dare attuazione al principio della «continuità territoriale» inteso quale diritto da parte degli abitanti della Sardegna ad avere, nel campo dei trasporti, dei servizi sostanzialmente analoghi, sotto il profilo qualitativo e dei costi, a quelli medi nazionali. In tal senso sono stati imposti degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti della Sardegna ed i principali scali nazionali. Sul fronte delle imprese sono state concesse agevolazioni, sotto forma di credito imposta, per le piccole e medie imprese di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli.

Pur riconoscendo che importanti passi avanti sono stati compiuti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, molto resta ancora da fare.

Il presente disegno di legge si pone come obiettivo un ulteriore intervento dello Stato che affronti in modo radicale il problema dei collegamenti marittimi ed aerei della Sardegna con la penisola. In modo particolare, si prevede l'incremento della dotazione finanziaria stanziata dal citato articolo 36 di ulteriori 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Del resto il completamento della continuità territoriale è un impegno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento in sede di esame del disegno di legge relativo alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Infatti, nella seduta del Senato del 20 dicembre 2002 il Governo ha accolto un ordine del giorno da noi presentato (G42.150) – unitamente ai Capi dei Gruppi parlamentari della Casa delle Libertà – che impegna il Governo ad «assicurare entro il 2003 il completamento della continuità territoriale da e per la Sardegna e le isole minori».

Solo con un ulteriore intervento dello Stato è, infatti, possibile creare le condizioni per risolvere il problema dei costi dei trasporti, che rappresenta il principale fattore di condizionamento, in modo tale da consentire alla Sardegna di concorrere, in condizioni di parità, nel sistema economico nazionale e internazionale e per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

Occorre creare un servizio qualitativamente confrontabile alla media nazionale per il trasporto merci e passeggeri, con tariffe sostenibili perchè solo una visione globale del problema potrà consentire l'inserimento della Sardegna nel contesto economico nazionale e internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Al fine di conseguire l'obiettivo del compimento della continuità territoriale per la Sardegna, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione dalle piccole e medie imprese agricole, estrattive o di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

